



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
20/04/2016 U-rsp/2243/2016



AZ/U/2016  
Circ. n. 718/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli Ordini degli  
Ingegneri d'Italia  
LORO SEDI

OGGETTO: incontro del 14 aprile 2016 fra RPT, CUP e ANAC in materia di obblighi di trasparenza e anticorruzione – Proseguito lavori di mappatura delle aree a rischio “tipiche” degli Ordini e Collegi professionali – ordinanza Consiglio di Stato di sospensione sent. n. 11392/2015 e delibere ANAC sottese.

Cari Presidenti,

in data 14 aprile u.s. ANAC, RPT e CUP si sono nuovamente incontrati al fine di proseguire il lavoro di collaborazione per la ricognizione delle aree a rischio di corruzione tipiche delle realtà ordinarie e comuni alle diverse professioni.

L'incontro fa seguito alla riunione interna fra RPT e CUP dello scorso 6 aprile e si inserisce nell'ambito del tavolo di lavoro già avviato con l'Autorità da diversi mesi, volto all'adattamento e alla semplificazione degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, posti dalla L. 190/2012 e dai relativi decreti attuativi, nei confronti degli ordinamenti professionali.

In tale ultimo incontro si è avuto modo di prendere atto dei recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali.

Come è noto, infatti, l'**ordinanza del Consiglio di Stato n. 1093/2016**, depositata lo scorso 1 aprile, ha accolto l'istanza cautelare presentata dal CNF e da alcuni Consigli degli Ordini degli Avvocati avverso la sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 11392/2015, sospendendo l'esecutività della predetta sentenza nonché l'efficacia delle delibere ANAC oggetto di impugnazione (nn. 144 e 145 del 2014), con cui l'Autorità aveva esteso l'applicabilità degli obblighi di trasparenza e pubblicità agli ordinamenti professionali. La sospensione, in particolare, è stata disposta *“tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici, per quel che qui rileva, riguardo alla portata applicativa soggettiva dell'attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”*.

Sul piano sostanziale, è utile chiarire che l'incidentale sospensione di efficacia delle deliberazioni summenzionate, espressamente richiamate dal Consiglio di Stato ai fini degli effetti sospensivi, interessa tutti gli ordinamenti professionali. Per la correttezza istituzionale che si impone all'amministrazione centrale, essa infatti non può applicare un provvedimento di carattere generale sospeso con argomentazione e motivazione -

l'entrata in vigore del decreto attuativo dell'art. 7 della Legge n. 124/2015 (cd. legge Madia) - chiaramente comuni a tutti gli altri Ordini e Collegi professionali.

Presumibilmente a fronte di tali considerazioni, l'ANAC ha infatti provveduto all'emanazione di **due diverse delibere**, una rivolta al CNF e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati promotori del ricorso davanti al Consiglio di Stato (delibera n. 379/2016), l'altra ai restanti ordini professionali (delibera n. 380/2016), in risposta ad una specifica richiesta di CUP e RPT.

Con la seconda delibera, in particolare, l'Autorità - pur non facendo espresso riferimento alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato - ha **sospeso l'esecutività del termine del 31 marzo**, fissato nei confronti degli Ordini e Collegi professionali, **per sanare le irregolarità riscontrate in materia di trasparenza. Solo a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Autorità si riserva di svolgere un'ulteriore attività di vigilanza del rispetto, da parte di Ordini e Collegi, della nuova normativa, in caso di approvazione.**

A tale proposito, si ricorda come lo schema di decreto di semplificazione degli obblighi di trasparenza (A.G. 267) sia attualmente all'esame della Commissione I<sup>a</sup> (Affari costituzionali) di Camera e Senato, con termine fissato al 17 aprile per l'emanazione dei pareri da parte delle suddette Commissioni.

Anche l'incontro del 14 aprile con ANAC si è svolto in un clima di proficua collaborazione, nella consapevolezza che il testo dell'emanando decreto di semplificazione, che ha già ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato in sezione consultiva (parere n. 515 del 24 febbraio 2016), ha di fatto confermato l'applicazione della normativa sulla trasparenza anche agli Ordini e Collegi professionali.

Pertanto, al fine di agevolare l'ANAC nella predisposizione del paragrafo dedicato agli ordinamenti professionali, da inserire nelle linee guida sulla trasparenza in via di predisposizione da parte dell'Autorità, la Rete delle Professioni Tecniche ha presentato una **mappatura delle aree a rischio tipiche delle professioni aderenti alla Rete**. In particolare, sono state inserite fra le attività a rischio di corruzione quelle connesse:

**(i) alla formazione professionale continua, di cui all'art. 7 DPR 137/2012; (ii) all'emanazione da parte degli Ordini o Collegi di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali; (iii) all'indicazione di professionisti da parte degli Ordini, ai fini dello svolgimento di incarichi professionali (ad es. ai fini del collaudo statico, ex art. 67, comma 4, DPR 380/2001).**

Quanto alle modalità attuative degli obblighi di trasparenza e pubblicità, l'Autorità ha confermato che le linee guida conterranno espressamente un riferimento alla possibilità di procedere a forme di "consorzio" fra più Ordini e Collegi limitrofi e appartenenti alla medesima categoria professionale, per adempiere agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza. Sarà, inoltre, espressamente previsto che il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza sia svolto anche dai Consiglieri, purché privi di deleghe gestionali (ad esclusione, quindi del Presidente, del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere), come già anticipato dall'Autorità nel corso dei precedenti incontri.

ANAC ha mostrato vivo interesse per il testo presentato, e si è riservata di utilizzarlo come base per la redazione del paragrafo delle linee guida sulla trasparenza dedicato agli Ordini e Collegi professionali. Sono state previste nuove occasioni di confronto (anche per le vie brevi) con la rappresentanza dei professionisti, al fine di



perfezionare il testo delle linee guida, relativamente agli aspetti di maggiore rilevanza per gli ordinamenti professionali.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Rete delle Professioni Tecniche, pertanto, continueranno a seguire i lavori di redazione delle future linee guida, al fine di promuovere e tutelare gli interessi degli ingegneri e degli altri professionisti dell'area tecnica.

Cordiali Saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Ing. Riccardo Pellegratta

IL PRESIDENTE  
Ing. Armando Zambrano

All.: delibera ANAC n. 380 del 6 aprile 2016.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Delibera n. 380/2016 del 6 aprile 2016**

**Sospensione del termine del 31 marzo, fissato nei confronti degli Ordini Professionali dall'ANAC, per sanare irregolarità riscontrate in materia di trasparenza.**

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 6 aprile 2016

Vista la nota del 31.03.2016 (prot. CUP n. 134; prot. RPT n. 137) con cui il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali ("CUP") e la Rete Professioni Tecniche ("RPT") hanno richiesto, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 14 e 22 del d.lgs. n. 33/2013, il differimento del termine ultimo degli adempimenti disposti da ANAC nei loro confronti, fissato al 31 marzo, in attesa dell'approvazione del decreto legislativo *"Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* in attuazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

Considerato che il Governo, coerentemente con gli orientamenti dell'Autorità in materia di trasparenza e anticorruzione, nello schema di decreto delegato sopra citato ha confermato l'applicazione della normativa sulla trasparenza e più in generale nella normativa sulla prevenzione della corruzione contenuta nella legge 190/2012 anche agli Ordini professionali;

Considerato, in particolare, che nel predetto schema di decreto viene stabilito, diversamente da quanto previsto nel vigente d.lgs. n. 33/2013, che gli organi di governo degli enti pubblici, ad eccezione dei titolari di incarichi politici dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sono tenuti a pubblicare i dati richiesti dall'articolo 15 del decreto (estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato; compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione), e non più quelli indicati nell'articolo 14;

Considerato che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016 sullo schema di decreto delegato sopracitato, non ha evidenziato la necessità di alcuna modifica al riguardo, confermando, quindi, l'opportunità dell'applicazione della citata normativa anche agli ordini professionali;

Tenuto conto del fatto che lo schema di decreto delegato è attualmente in attesa del parere delle Commissioni parlamentari e deve essere ancora approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Visto che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 7 gennaio 2016 ha deliberato di richiedere ai diversi Ordini professionali, sia nazionali che territoriali, di sanare le irregolarità riscontrate fissando il termine del 31 marzo 2016 quale ultima data utile per provvedere;

**DELIBERA**

di sospendere il predetto termine del 31 marzo 2016 fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del d.lgs. n. 33/2013 recante la *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, individuate nello schema di decreto delegato correttivo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Autorità si riserva di svolgere un'ulteriore attività di vigilanza alla luce della nuova normativa.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2016

Il Segretario, Maria Esposito